

## proposta di legge n. 148

a iniziativa della Giunta regionale

*presentata in data 2 novembre 2011*

---

ULTERIORI MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 1995, N. 7  
“NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER LA TUTELA  
DELL'EQUILIBRIO AMBIENTALE E DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ VENATORIA”

---

Signori Consiglieri,  
la presente proposta di legge apporta alcune ulteriori modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), già oggetto di profonda revisione con la recente legge regionale n. 15 del 18 luglio 2011, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 64 del 28 luglio 2011.

In particolare, si evidenzia che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha proposto ricorso davanti alla Corte Costituzionale, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale, degli articoli 22, comma 1 e 26, comma 1, ritenendo che le norme impugnate presentino profili di illegittimità costituzionale in quanto difformi (in termini di minore tutela per la fauna selvatica rispetto agli standard minimi sanciti a livello nazionale) dalla normativa statale di riferimento, afferente alla materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art.117, comma 2, lett.s) per la quale lo Stato ha competenza legislativa esclusiva.

La menzionata circostanza induce a intervenire al fine di superare quanto rilevato e consente di apportare anche marginali modifiche, ritenute necessarie e migliorative, di alcune disposizioni introdotte con la citata legge e che hanno evidenziato problemi in sede di prima applicazione.

L'articolo 1 della proposta modifica parzialmente il comma 4 dell'articolo 10 bis: trattandosi infatti di aree di rispetto, dove in linea generale l'attività venatoria non risulta compatibile, si prevede che siano gli ATC a consentirne eventualmente l'esercizio per motivate esigenze, in base ai criteri e alle modalità individuati dalla Giunta regionale.

L'articolo 2 modifica il comma 5 dell'articolo 18 della legge regionale, estendendo a cinque anni la durata in carica dei comitati di gestione degli ATC.

L'articolo 3 modifica l'articolo 22 ai commi 1, 2 e 3, sostituendo la vecchia denominazione con la quale veniva indicata la struttura regionale competente in materia venatoria.

L'articolo 4 dispone l'abrogazione dei commi 5 bis e 5 ter dell'articolo 27 della l.r. 7/1995: con la proposta abrogazione si ritiene di corrispondere ai rilievi di costituzionalità sollevati dal Governo. Lo stesso articolo integra il comma 6 bis dell'articolo 27 della l.r. 7/1995, consentendo l'abbattimento occasionale del cinghiale da parte del singolo cacciatore sulla base delle modalità stabilite dal calendario venatorio regionale.

L'articolo 5 dispone l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 27 bis della l.r. 7/1995, che contiene la previsione di regolamenti provinciali per la gestione degli ungulati, da considerare non più necessari dal momento che tale competenza è stata assegnata dal comma 2 dello stesso articolo alla Giunta regionale.

L'articolo 6 sostituisce la lettera c) del comma 10 dell'articolo 28 della legge regionale, prevedendo la presenza nelle commissioni provinciali che rilasciano l'abilitazione all'esercizio venatorio di tre membri designati dalle organizzazioni venatorie riconosciute a livello nazionale e operanti nel territorio regionale.

L'articolo 7 propone modifiche in aggiunta o in sostituzione ad alcuni commi dell'articolo 29 della l.r. 7/1995, finalizzate a una migliore e più efficiente organizzazione delle incombenze relative alla riconsegna dei tesserini da parte dei cacciatori, che dovranno provvedere utilizzando il canale dell'ATC, il quale è tenuto a sua volta a trasmetterli alla Regione e all'OFR entro il 30 aprile di ogni anno. Viene inoltre stabilito che gli ATC trasmettano alla Provincia, per l'applicazione della sanzione prevista, l'elenco dei cacciatori inadempienti; per la riconsegna del tesserino specifico per il prelievo degli ungulati si rimanda alla disciplina del regolamento di cui all'articolo 27 bis, comma 2.

L'articolo 8 riguarda la modifica del comma 1 dell'articolo 30 della l.r. 7/1995, relativo al calendario venatorio, che deve essere approvato entro il 31 maggio dalla Giunta regionale, sentiti l'ISPRA e l'OFR; con questa proposta si ritiene di corrispondere ai rilievi di costituzionalità sollevati rispetto al testo attuale, modificato dalla l.r. 15/2011 che, innovando quanto previsto in precedenza, demanda tale competenza all'Assemblea legislativa. L'articolo in questione abroga anche il comma 3 dell'articolo 30 della l.r. 7/1995.

Con l'articolo 9 della proposta si stabilisce infine di modificare il comma 3 dell'articolo 40 della l.r. 7/1995, introducendo una sanzione amministrativa, oltre che per la violazione delle disposizioni della legge non altrimenti sanzionate, per la violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti attuativi e nel calendario venatorio.

**Art. 1**

*(Modifica all'articolo 10 bis della l.r. 7/1995)*

1. Al comma 4 dell'articolo 10 bis della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), le parole: "stabilire il divieto di" sono sostituite dalle parole: "consentire la".

**Art. 2**

*(Modifica all'articolo 18 della l.r. 7/1995)*

1. Al comma 5 dell'articolo 18 della l.r. 7/1995 la parola: "tre" è sostituita dalla parola: "cinque".

**Art. 3**

*(Modifica all'articolo 22 della l.r. 7/1995)*

1. Ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 22 della l.r. 7/1995 le parole: "del servizio regionale sport, caccia e pesca, tempo libero" sono sostituite dalle parole: "della struttura organizzativa regionale competente in materia di caccia".

**Art. 4**

*(Modifica all'articolo 27 della l.r. 7/1995)*

1. I commi 5 bis e 5 ter dell'articolo 27 della l.r. 7/1995 sono abrogati.

2. Al comma 6 bis dell'articolo 27 della l.r. 7/1995 è aggiunto in fine il seguente periodo: "E' consentito l'abbattimento del cinghiale in forma individuale e occasionale, in base alle modalità stabilite dal calendario venatorio."

**Art. 5**

*(Modifica all'articolo 27 bis della l.r. 7/1995)*

1. Il comma 4 dell'articolo 27 bis della l.r. 7/1995 è abrogato.

**Art. 6**

*(Modifica all'articolo 28 della l.r. 7/1995)*

1. La lettera c) del comma 10 dell'articolo 28 della l.r. 7/1995 è sostituita dalla seguente:

"c) da tre membri designati dalle organizzazioni venatorie riconosciute a livello nazionale e operanti nel territorio regionale;"

**Art. 7**

*(Modifica all'articolo 29 della l.r. 7/1995)*

1. Al comma 4 dell'articolo 29 della l.r. 7/1995 le parole: "dal servizio regionale sport, caccia, pesca e tempo libero" sono sostituite dalle paro-

le: “dalla struttura organizzativa regionale competente in materia di caccia”.

2. Il comma 8 dell'articolo 29 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“8. Entro il 15 marzo di ogni anno i Comuni trasmettono alla Giunta regionale il numero complessivo dei tesserini rilasciati e all'ATC l'elenco dei cacciatori che hanno ritirato il tesserino.”

3. Al comma 8 bis dell'articolo 29 della l.r. 7/1995 le parole: “al Comune di residenza” sono sostituite dalle parole: “all'ATC” e le parole: “30 maggio di ogni anno i Comuni inviano alla Regione” sono sostituite dalle parole: “30 aprile di ogni anno l'ATC invia alla struttura organizzativa regionale competente in materia di caccia e all'OFR”.

4. Al comma 8 ter dell'articolo 29 della l.r. 7/1995 le parole: “al Comune di residenza” sono soppresse ed è aggiunto in fine il seguente periodo: “Ai fini dell'applicazione della sanzione medesima, l'ATC trasmette alla Provincia l'elenco dei cacciatori inadempienti.”

5. Al comma 8 quater dell'articolo 29 della l.r. 7/1995 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Le modalità relative alla riconsegna dei tesserini per la caccia di selezione agli ungulati sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 27 bis, comma 2.”

#### **Art. 8**

*(Modifica all'articolo 30 della l.r. 7/1995)*

1. Il comma 1 dell'articolo 30 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale, sentiti l'ISPRA e l'OFR, approva entro il 31 maggio di ogni anno il calendario venatorio regionale.”

2. Il comma 3 dell'articolo 30 della l.r. 7/1995 è abrogato.

#### **Art. 9**

*(Modifica all'articolo 40 della l.r. 7/1995)*

1. Il comma 3 dell'articolo 40 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“3. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge non altrimenti sanzionate, nonché per la violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti attuativi e nel calendario venatorio si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 300,00.”